

**TRIB. MILANO, SEZ. IX CIV.
SENTENZA**

Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone,

visti gli atti,

vista l'istanza presentata da SRL (C.F. ...) con l'Avv., ex art. 647 c.p.c.;

rilevato che l'ingiunzione di pagamento è stata emessa con formalità telematiche;

rilevato che, trattandosi di procedura telematica, non è previsto il rilascio da parte del cancelliere di attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l'automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico *alert*; rilevato, conseguentemente, che il controllo giudiziale – in funzione della formula esecutiva – concerne la presenza o non dell'apposito *alert* da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà (n.b.: "*consegnato avviso di opposizione*");

ritenuto, quindi, che in assenza di detto *alert* – come nel caso di specie – il giudice debba procedere e mettendo il decreto di esecutorietà;

ricordato, nel resto, che l'eventuale notifica intempestiva non è rilevabile *ex officio* in questa sede (Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 aprile 2005 n. 7764),

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 27147/2014 depositato il (OMISSIS) emesso nei confronti di (OMISSIS);

MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

Deciso in Milano, in data 28 ottobre 2014

**il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*